

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1250

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CANTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai da tempo che si avverte l'esigenza di riformare l'attuale legislazione in materia di banche popolari, sulla scorta dei rilievi che sempre più frequentemente vengono mossi dagli operatori del settore, che lamentano l'assoluta inadeguatezza della normativa italiana rispetto alle esigenze di questo rilevante segmento del sistema bancario nazionale: a questo scopo, già nel corso della passata legislatura vennero presentati numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, in materia di limiti alle partecipazioni nelle banche popolari, che vennero raccolti in un testo unificato

dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, che, tra l'altro, cercava anche di recepire importanti esperienze maturate dal credito popolare in altri Paesi europei.

Con il presente disegno di legge ci si muove nel solco della medesima volontà di cambiamento dell'attuale legislazione in materia bancaria e creditizia, proponendo, in particolar modo, di innalzare immediatamente il tetto delle quote azionarie, oggi allo 0,5 per cento, in modo tale da riaccendere gli interessi sul comparto, eliminando un limite anacronistico e inadeguato alla dinamicità del settore delle banche popolari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessun soggetto può detenere azioni in misura eccedente il 5 per cento del capitale sociale»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 15 per cento del capitale sociale. I patrimoni dei fondi comuni di investimento, delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in più del 10 per cento del capitale. Le banche e le compagnie di assicurazione, italiane o estere, e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono detenere fino al 5 per cento del capitale. Sono fatti salvi i limiti più stringenti e le autorizzazioni previsti dalla disciplina propria dei predetti soggetti.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono detenere complessivamente una quota maggioritaria del capitale della banca.

3-ter. Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale della banca sia direttamente, sia indirettamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

3-quater. Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati

può prevedere che la nomina di un sindaco in rappresentanza delle minoranze avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione di cui al comma 3.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria del consiglio di amministrazione non sia comunicata al domicilio dell'aspirante socio entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca.»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Le azioni delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati sono liberamente trasferibili. È nulla ogni clausola contraria dello statuto.

6-ter. Le banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni esclusivamente con modificazione dello statuto nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile».